

Dispositivo

Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente da detta procedura.

(¹) GU C 431 dell'1.12.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland — Paesi Bassi) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrasements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Causa C-523/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1 — Campo d'applicazione — Denuncia con costituzione di parte civile — Articolo 27 — Litispendenza — Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro — Istruttoria in corso — Articolo 30 — Data in cui un giudice è considerato adito)

(2015/C 414/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti

Ricorrenti: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrasements SA

Convenuti: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Dispositivo

- 1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.
- 2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l'istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

- 3) L'articolo 30 del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Causa C-215/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Sfera di applicazione — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale — Articolo 2 — Nozione di «responsabilità genitoriale» — Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo — Proroga di competenza — Articolo 12 — Presupposti — Accettazione della competenza del giudice adito — Contumacia della controparte — Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d'ufficio dal giudice adito)

(2015/C 414/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Vasilka Ivanova Gogova

Resistente: Ilia Dimitrov Iliev

Dispositivo

- 1) L'azione con cui uno dei genitori chiedi al giudice di sopperire al mancato consenso dell'altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e ciò sebbene l'emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell'ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto.